

A seguito della:

LEGGE 7 ottobre 2013, n. 112
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del
turismo
(G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2013)

8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successi ve modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;*
- b) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'[articolo 19 della legge n. 241 del 1990](#), presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;*
- c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola: *«licenze»* sono aggiunte le seguenti: *«e le segnalazioni certificate di inizio attività».*

A cura dell'Ufficio Polizia Municipale ed attività produttive

Dott. Massimo Marinangeli